
REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2115 del 20 OTT. 2015

STRUTTURA PROPONENTE : U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE.

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Proc. pen. n. 781/2009 R.G.N.R Tribunale di Ragusa e proc. pen n.2171/2013 R.G. Corte d'Appello. Rimborso ex art.25 C.C.N.L Aree Dirigenziali Sanità 1998 – 2001 al dipendente matr. 4306;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Giovanna Di Stefano

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Tolomeo

Il 20 OTT. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gagliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

[Signature]

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta
[Signature]

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 25 OTT. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta
[Signature]

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta del Direttore della UOC Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, che con la sottoscrizione del presente atto nel attesta la regolarità e legittimità

visti i gli atti dei procedimenti penali n. 781/2009 R.G.N.R Tribunale di Ragusa e n.2171/2013 R.G. Corte d'Appello relativi al sanitario, matr. 4306;

vista la sentenza n.876/C depositata l'11 aprile 2014, divenuta irrevocabile l'1.10.2014, che assolve l'imputato perché il fatto non sussiste;

preso atto dell'istanza, prot. n. 2840/15, con la quale il dipendente in parola, ai sensi dell'art. 25 del C.C.N.L della dirigenza medica del servizio sanitario nazionale, richiede il rimborso delle spese legali, documentate con le parcelle dei difensori di fiducia n.20/11 e n.2/13, pari a complessivi €.4.919,24 in relazione al giudizio di primo grado e dalle parcelle nn.29/12, 14/13, 97/14, 54/15 e 55/15, emesse per complessivi €. 9.605,39, comprensivi di oneri contributivi e fiscali come per legge, in relazione al procedimento d'impugnazione;

considerato che è giurisprudenza costante e riconosciuta garantire una piena ed effettiva tutela al dipendente costretto a sopportare i danni di natura patrimoniale – le spese del giudizio, rivelatosi poi infondato – connessi all'espletamento delle proprie funzioni o all'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

considerato altresì che lo spirito della norma in esame rappresenta l'espressione di un principio generalissimo e fondamentale dell'ordinamento amministrativo, in base al quale si consente all'Amministrazione di intervenire e contribuire alla difesa di un proprio dipendente che sia imputato in un processo penale soltanto nel caso in cui sussista un diretto interesse dell'amministrazione stessa in proposito, interesse che può essere riconosciuto solo nell'ipotesi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed imputabile ad essa Amministrazione, e sempre che non vi sia conflitto d'interessi col dipendente medesimo (TAR Toscana Finanze Sez. I n.982/2013; C. dei Conti Veneto Sez. contr. Parere 05.04.2012);

considerato che, per ciò che attiene all'ammontare delle spese di giudizio sostenute dal dipendente e rimborsabili, anche qui giurisprudenza costante sostiene che queste debbano essere limitate alle spese legali ammesse dalla legge (Cons. Stato comm.spec.n.4/96);

rilevato che il richiamato articolato contrattuale e, specificatamente, il comma 2°, nonché le vigenti direttive aziendali prevedono che il rimborso delle spese di giudizio operi entro i limiti della tariffa minima ordinistica, analogamente agli incarichi professionali di patrocinio legale conferiti dall'Azienda i quali vengono liquidati entro tali limiti;

che in esito alla disamina svolta dall'Ufficio tra le voci riportate in parcella e quelle previste dai recenti parametri di liquidazione Decreto Ministero Giustizia 10 marzo 2014 n.° 55, in relazione alle diverse fasi processuali trattate nel procedimento in oggetto l'importo da corrispondere al sanitario è di €.5.778,12, anziché €. 14.524,63;

che di tanto è stata data puntuale informazione al dipendente in parola, ex n. prot. U - 0021783/15;

ritenuto di assumere a carico del bilancio di questa Amministrazione, nel rispetto della richiamata normativa, l'importo di €.5.778,12;

sentiti i pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario, ciascuno per la propria competenza

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

procedere, ex art. 25 del vigente CCNL della dirigenza medica del servizio sanitario nazionale, al rimborso delle spese processuali, sostenute dal dipendente matr. 4306, nei procedimenti penali n. 781/2009 R.G.N.R Tribunale di Ragusa e n.2171/2013 R.G. Corte d'Appello, definito con sentenza di assoluzione n. 876/C depositata l'11 aprile 2014, divenuta irrevocabile l'1.10.2014 ;

autorizzare il complessivo costo di €.5.778,12, imputandone il costo sul CE 202020201, denominato "rimborso rischi per personale dipendente" aut. n. ___ dell'esercizio finanziario in corso;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	33118		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			